



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con atto C.C. n. 31 del 30/06/2011



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia

www.comunecervia.it

C. F./ P. Iva 00360090393



INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag.	3
Art. 2 – Definizioni.	pag.	3
Art. 3 – Principi del trattamento	pag.	4
Art. 4 – Finalità	pag.	4
Art. 5 - Modalità del trattamento	pag.	5

CAPO II SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Titolare del trattamento	pag.	6
Art. 7 – Responsabile del trattamento	pag.	6
Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione degli impianti	pag.	6
Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa di controllo	pag.	7

CAPO III ADEMPIMENTI

Art. 10 – Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	pag.	8
Art. 11 – Pubblicità	pag.	8
Art. 12 – Notificazione	pag.	8
Art. 13 - Informativa ai cittadini.	pag.	8

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI		
Art. 14 – Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati	pag.	9
Art. 15 – Prescrizioni	pag.	10
Art. 16 – Conservazione delle registrazioni	pag.	12
Art. 17 – Registro delle annotazioni	pag.	13
Art. 18 – Obbligo degli operatori	pag.	15
Art. 19 - Obbligo di segnalazione delle telecamere.	pag.	14
Art. 20 - Rilevazione di violazioni al codice della strada	pag.	14

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI		
Art. 21 - Diritti dell'interessato	pag.	15
Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI		
Art. 22 - Sicurezza dei dati	pag.	16
Art. 23 - Cessazione del trattamento dei dati	pag.	17
Art. 24 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag.	17
Art. 25 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag.	17
Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI		
Art. 26 – Comunicazione e diffusione delle immagini	pag.	17
Art. 27 – Comunicazione	pag.	17
CAPO V		
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE		
Art. 28 - Tutela	pag.	18
CAPO VI		
MODIFICHE		
Art. 29 - Modifiche regolamentari	pag.	18
CAPO VII		
NORME FINALI		
Art. 30 – Provvedimenti attuativi	pag.	18
Art. 31 – Norme di rinvio	pag.	19
Art. 32 – Pubblicità del Regolamento	pag.	19
Art. 33 – Verifica preliminare	pag.	19
Art. 34 – Modifiche ed entrata in vigore	pag.	19

Approvato con atto C.C. n. 31 del 30.06.2011

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio comunale del Comune di Cervia RA.
2. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e ai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - c) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - d) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - e) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - f) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - g) per "**immagine**", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche

- indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - i) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Cervia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - l) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - m) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - n) l) per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la trasmissione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione delle immagini, anche se non registrati in una banca dati;
 - o) m) per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose.

Articolo 3

Principi del trattamento

1. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L’accesso alle immagini e l’eventuale identificazione dell’interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli incaricati, per l’esclusivo perseguimento delle finalità previste all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4

Finalità

1. Il Comune effettua attività di videosorveglianza perseguendo le seguenti finalità:
 - a) tutela del civico patrimonio e dei beni pubblici, compresi il territorio e l’ambiente;
 - b) protezione civile;
 - c) controllo di aree in occasione di eventi con rilevante partecipazione di pubblico;

- d) controllo del traffico e sosta veicolare, prevenzione dei problemi inerenti la viabilità e regolazione dell'accesso ad aree urbane precluse al transito indiscriminato di autoveicoli e motoveicoli;
 - f) accertamento di infrazioni al codice della strada;
 - g) tutela della sicurezza urbana;
 - h) prevenzione, accertamento o repressione dei reati e degli illeciti amministrativi;
2. Gli impianti di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Cervia e gestiti dagli operatori del Corpo Polizia Municipale, o da personale tecnico dell'Amministrazione comunale, conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, sono finalizzati a:
- a) tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Cervia da atti vandalici e danneggiamenti;
 - b) controllare determinate aree pubbliche o aperte al pubblico di aree in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - c) tutelare la sicurezza urbana;
 - d) monitoraggio dei flussi veicolari.
3. Il comune, in particolare, svolge le funzioni individuate dalla L.R. dell'Emilia Romagna, n. 24/2003 per la promozione di un sistema integrato di sicurezza con "azioni integrate, di natura preventiva" dirette anche a:
- a. riqualificazione delle strade attraverso un'adeguata illuminazione o l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
 - b. rivitalizzazione delle strade, promuovendo l'aggregazione sociale, includendo quindi finalità di tutela delle persone e del patrimonio.
4. A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza suddetti, le finalità saranno orientate in particolare a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio.
5. Per la realizzazione delle suddette finalità, tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Cervia individua le collocazioni delle telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5

Modalità di trattamento

1. Relativamente alla videosorveglianza le immagini:
- a) sono trattate in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) sono raccolte e registrate per scopi determinati, espliciti e legittimi, nonché utilizzate in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate;
 - d) devono essere conservate in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento degli scopi per i quali esse sono state raccolte e/o successivamente trattate e comunque in conformità alle disposizioni normative in materia.

CAPO II
SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Articolo 6
Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è, ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, il Comune di Cervia, nella persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la funzione presso la Residenza municipale.

Articolo 7
Responsabile del trattamento

1. Sono responsabili del trattamento i responsabili dei servizi comunali che effettuano trattamenti di dati personali oggetto del presente regolamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è nominato con atto formale del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un incaricato di particolare fiducia.

5. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile designato, previa approvazione del Sindaco.

Articolo 8
Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione degli impianti

1. Il responsabile del trattamento designa per iscritto e in numero limitato, o comunque adeguato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Gli incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile del trattamento dei dati che avrà cura di individuare per iscritto l'ambito del trattamento consentito e di individuare i diversi profili di accesso, differenziando i vari livelli di accesso e

predisponendo un organigramma della struttura organizzativa per la gestione del trattamento dei dati personali.

3. Gli incaricati andranno nominati tra gli Agenti e gli Ispettori di P.M. che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. I compiti affidati agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di nomina.

5. Gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.

7. Il responsabile, tramite verifiche periodiche, vigila sull'attività degli incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa di controllo

1. L'accesso alla centrale operativa di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III ADEMPIMENTI

Articolo 10

Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

1. Il Comune di Cervia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno N.558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."

Articolo 11

Pubblicità

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del responsabile mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare, attraverso:

- a. pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale;
- b. rassegne stampa;
- c. divulgazione tramite URP (Cervia Informa);
- d. divulgazione tramite Consigli di zona;
- e. pubblicazione della notizia sul sito internet del Comune.
- f. segnaletica informativa.

Articolo 12

Notificazione

1. Il Comune di Cervia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Articolo 13

Informativa ai cittadini

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004.

4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:
 - a. informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
 - b. sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere;
 - c. sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili;
 - d. sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.
5. In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.
6. Per ciò che riguarda la videosorveglianza all'interno della sede del Comando della Polizia Municipale, per la conservazione del patrimonio e la prevenzione da atti vandalici, mediante registrazione delle immagini, sarà data notizia agli interessati, della presenza delle telecamere, attraverso un'informativa esposta nell'ingresso dell'edificio, al fine di consentire l'immediata comprensione della rilevazione in corso.
7. Le riprese all'interno della sede del Comando di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto precisato al successivo art. 14 comma 4, verranno attivate soltanto nei momenti di assenza del personale dalla sede.
8. La telecamera posizionata a controllo dell'accesso verrà utilizzata in modalità registrazione solo nel caso di cui al comma precedente, mentre per il restante periodo di tempo, in presenza del personale della centrale operativa, verrà utilizzata in modalità ripresa, per coadiuvare il personale nell'attività.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 14 Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale e gestiti dalla Polizia Municipale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento.
4. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
5. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, discariche abusive le cui riprese siano volte ad accertare solo illeciti amministrativi.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, con esclusione dei dati relativi al traffico, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.
7. I dati acquisiti dall'impianto di sorveglianza non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ad esclusione dei dati acquisiti dai dispositivi installati per il controllo di varchi alle zone pedonali o di transiti e soste in corsia riservata, che sono sottoposti a disciplina dedicata.

Articolo 15 ***Prescrizioni***

1. Per l'effettuazione dell'attività di videosorveglianza possono essere utilizzati apparati di ripresa e loro accessori, strumenti di gestione degli apparati, strumenti e supporti di comunicazione locale e remota delle immagini, strumenti di autodiagnostica, dispositivi di visualizzazione delle immagini, strumenti per la registrazione delle immagini, apparati e programmi per la discriminazione degli eventi ripresi, programmi di gestione delle immagini inerenti le operazioni di consultazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, blocco, trasmissione, interconnessione e cancellazione.
2. L'interconnessione per via telematica con sistemi riferiti ad altro titolare è consentita solo se espressamente prevista da norma di legge.

3. E' vietata l'utilizzazione contemporanea di strumenti di registrazione di voci e di registrazione di immagini.
4. Non è ammessa l'utilizzazione di strumenti di tracciamento dei percorsi effettuati dalle persone riprese.
5. I supporti di registrazione e di trasmissione delle immagini devono essere protetti dal rischio di accesso da parte di persone non autorizzate. L'accesso alle immagini e le operazioni di trattamento devono essere tracciate e conservate per almeno sei mesi, previa identificazione dell'incaricato che le effettua. Le immagini registrate o trasmesse devono essere rese inintelligibili alle persone non autorizzate al trattamento.
6. Nelle immagini trattate possono essere inseriti:
 - a) il numero identificativo del dispositivo di ripresa;
 - b) la data e l'ora di ripresa;
 - c) la denominazione geografica e toponomastica dell'area ripresa;
 - d) le coordinate geografiche dell'area ripresa.
7. Gli apparati elettronici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei veicoli ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.
8. Le risultanze fotografiche o le riprese video degli apparati elettronici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada); devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto; devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
9. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto; in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento

dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Articolo 16 ***Conservazione delle registrazioni***

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a. i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 24 ore, in caso di festività la durata massima si estende a 72 ore, ciò al fine di consentire, nei turni di rotazione del personale, la presenza di incaricati abilitati al trattamento delle immagini;
 - b. eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c. la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d. l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione: l'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - e. il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - a) riscontro ad eventuale richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art.7, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - b) richiesta per l'esercizio di un diritto di cui all'art. 7, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - c) richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - d) richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - e) altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;

- f. le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente: interessato, Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
 - g. le immagini dovranno essere conservate presso la cassaforte del comando di Polizia Municipale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti;
 - h. nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.
3. Oltre al responsabile e agli incaricati del trattamento e alle autorità giudiziarie e di polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate.
4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Articolo 17

Registro delle annotazioni

- 1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.
- 2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento.
- 3. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
- 4. Tale registro deve essere custodito presso la centrale operativa della Polizia Municipale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Articolo 18

Obbligo degli operatori

1. L'utilizzo dello zoom da parte del responsabile e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 16, solo dai soggetti allo scopo autorizzati, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 19

Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Il responsabile del trattamento effettua le comunicazioni previste dalla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito web del Comune della mappa relativa alla posizione dei dispositivi di videoripresa installati e tramite apposizione di idonei segnalamenti ben visibili in prossimità delle aree interessate.
2. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
3. Gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni, che la normativa in materia di circolazione stradale prevede espressamente in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), sono idonei ad adempiere all'obbligo di informativa di cui al comma 1.

Articolo 20

Rilevazione di violazioni al codice della strada

1. Gli impianti elettronici di rilevamento di infrazioni al Codice della Strada devono essere dedicati unicamente a tale scopo ed in particolare devono:
 - a) circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei mezzi ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale
 - b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es.: pedoni, altri utenti della strada, ecc.);

- c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- d) le immagini devono essere conservate per il tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione ed alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria,
- e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
- f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione videofotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 21

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato

con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

II) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

III) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. I), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 22

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso il comando della Polizia Municipale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.

3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 23
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 24
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 25
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 26
Comunicazione e diffusione delle immagini

Le immagini che non costituiscono dato personale possono essere comunicate o diffuse.

Articolo 27
Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cervia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 28 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VI MODIFICHE

Articolo 29 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 30 Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento,

l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.

2. A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà ogni nuova collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate, previa informazione alla Commissione Consiliare competente.

Articolo 31 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 32 **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza, e ai Responsabili degli Uffici Comunali.

Articolo 33 ***Verifica preliminare***

1. I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza sono effettuati rispettando integralmente le misure e gli accorgimenti prescritti dalla competente Autorità con il provvedimento datato 8 aprile 2010, per cui non necessita la verifica preliminare del Garante della Privacy.

Articolo 34 ***Modifiche ed entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio Comunale.